

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33130 Anno 2016

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Data Udienza: 16/06/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

DEMYDCHUK VOLODYMYR N. IL 25/03/1957

avverso la sentenza n. 5274/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/05/2014

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, il 21 ottobre 2009 dichiarava Demydchuk Volodymir colpevole del reato di cui all'art. 13 co. 13 d. lgs. 286/1998 (capo A), del reato di cui agli artt. 5 co. 8 bis d. lgs. 286/1998, 468, 469 e 497-bis c.p. (capo B) e del reato di cui agli artt. 56, 48, 479 c.p. (capo C), meglio descritti in rubrica, e lo condannava, concesse le attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione.

La sentenza veniva impugnata dall'imputato e la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 2 maggio 2014, dichiarava estinti i reati di cui al capo B) perché maturato il relativo termine di prescrizione e riduceva la pena per le rimanenti contestazioni a dieci mesi di reclusione.

2. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse deduce:

- violazione degli artt. 160, 159 c.p.p. perché nullo il decreto di irreperibilità emesso dalla corte distrettuale in quanto non preceduta dalle ricerche dell'imputato ed in quanto sottoscritto dal solo presidente del collegio e non già da tutti i suoi componenti come richiesto dall'art. 160 co. 3 c.p.p.;

- violazione dell'art. 159 c.p.p., in relazione al decreto di irreperibilità emesso in prime cure dal Tribunale di Forlì, ufficio GIP, in quanto non preceduto dalle ricerche dell'imputato nei luoghi indicati dalla norma citata.

Il ricorso veniva assegnato alla settima sezione della Corte con gli avvisi di rito.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Nonostante il diverso opinare difensivo, sia nel corso del giudizio di primo grado che nel corso di quello di appello sono state eseguite rituali ricerche dell'imputato, attestate dai relativi verbali della

Questura di Forlì, comprovanti, in entrambe le circostanze, la mancata acquisizione di utili informazioni sulla sua dimora e sul luogo di nascita, collocato in Ucraina. L'eccezione appare comunque generica, giacchè non individuato un profilo preciso di insufficienza delle ricerche in contestazione, tenuto conto, altresì, che analoga eccezione risulta motivatamente respinta dal giudice di secondo grado. È inoltre principio consolidato che l'ordinanza del giudice collegiale può essere motivata nel solo provvedimento (R.V. 236713;

4. Il ricorso è, in conclusione, inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro 2000,00.

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, addì 16 giugno 2016

Il consigliere relatore



Il Presidente



R.V. 185375;
R.V. 199011;
R.V. 226993;
R.V. 230010;

